

R. : L. : GIOACCHINO DA FIORE – OR. : DI CROTONE

I QUADERNI DI IPAZIA

LA CARTA DI BOLOGNA

DEL 1248



M. V. M.

N° 3

*LA CARTA DI BOLOGNA
DEL 1248*

FR.: M. V. M.



*I QUADERNI DI IPAZIA
ANNO II° - 2012 - N°3*

COORDINAMENTO DI: M. V. M. - R. G. M.

LA CARTA DI BOLOGNA DEL 1248

(In ricordo del Fr.: Eugenio Bonvicini)

Il ritorno a Bologna, città dei miei studi, era sempre un momento di sensazioni contrastanti, da una parte la nostalgia per la mia terra aspra e forte, dall'altra il sapere di essere nella città dei miei studi, nella città delle "cento torri", che tanto benevolmente mi aveva accolto e dove ero circondato dall'amore di molti fratelli.

Le vacanze natalizie erano appena terminate, avevo ancora nella mente la luce ed il colore dell'azzurro intenso del cielo della mia città natia, bagnata da quel mare Ionio dalle cui spumeggianti acque era nata Venere e mentre percorrevo i portici di Via S. Vitale ripetevo a me stesso che il passato solstizio d'inverno era ormai alle spalle, che si andava verso l'altra porta solstiziale e presto quel cielo plumbeo, quella luce diventa sempre più smorta spostandomi verso le terre gotiche si sarebbe presto ravvivata e con essa la natura risvegliata, somigliando un po' di più a quella che aveva visto i miei primi giorni di vita.

In quel momento sentivo forte il bisogno di calore umano, di ritrovare negli affetti un senso al tutto, avevo bisogno del sorriso di un fratello per lenire la tristezza che silenziosamente si stava impadronendo di me.

Così, quasi come un automa, mi stavo recando da Graziano, il buon caro Graziano, mio Venerabile, mio Fratello che era diventato punto di riferimento sicuro, il suo amore, il suo sorriso tante volte mi avevano trasmesso silenziosamente coraggio, fiducia, i suoi insegnamenti guidato sul sentiero iniziatico, difficile ed al tempo stesso avvincente.

E poi perché chiedermi di raggiungerlo subito, di lasciare tutto e recarmi al suo studio il prima possibile?

Vigile e premuroso, rispettoso dei miei tempi, sempre attento a non turbare i miei impegni, perché mi chiedeva di mettere da parte tutto, quale notizie urgenti doveva comunicarmi?

Percorsi quasi tutta la strada perso in questi pensieri, quando giunsi davanti al portone del suo studio mi accorsi di avere un po' di affanno per aver percorso il tragitto a spasso più spedito del solito e solo allora mi resi conto di quanta gente c'era intorno, della vivacità e dinamicità delle persone, in quella città che incominciavo sempre più a comprendere e ad alla quale andavo sempre più legandomi per la mentalità mitteleuropea tanto vicino alla mia.

Non ero solo in quella città che pulsava di vita.

Mi fermai un attimo e mi ritrovai a sorridere pensando all'esame che da lì a poco avrei dovuto sostenere, alle tornate di Loggia, al lavoro sacrale con i Fratelli, alle serate che avrei

trascorso con loro in sincera compagnia dopo le tornate rituali, alle speculazioni con Nikolas e alle visite che avremmo fatto alle altre Officine.

Non presi l'ascensore per non perdere altro tempo, salii rapidamente le rampe delle scale, andando verso un mondo meraviglioso, il mio mondo quello sul cui sentiero mio padre, forse senza rendersene conto, mi aveva posto e come silenziosa ombra continuava a percorrere con me.

Bussai alla porta, che venne subito aperta, quasi che Graziano fosse dietro di essa ad attendermi, aspettando il gracchio del vecchio campanello il cui suono stonato era diventato una nota che percepivo nell'animo con allegria.

Un abbraccio caloroso, una calda stretta fra le sue braccia forti di nuotatore, un sorriso sincero, tanto amore paterno mi accolsero, emozioni forti, forti come varcare la porta del Tempio sapendo di trovarvi dentro un mondo meraviglioso, fuori dal tempo dove l'armonia la senti dentro, ti prende, ti trasporta in una dimensione d'amore, di pace interiore.

Fu un attimo e mi sentii quasi trascinato nel suo studio, dove penetrava una luce soffusa dalle alte finestre e benché dessero su via Rizzoli il rumore del traffico vi giungeva con un tono soffuso, una ovattata musica di sottofondo.

Nel sentire l'odore del toscano frammisto a quello del legno antico delle librerie e del parquet, della carta che abbondava in quello spazio, ebbi chiara la sensazione di essere ritornato a casa.

Li, in piedi, fermo contro luce una figura asciutta era ad attendermi a braccia aperte; era Eugenio, il suo viso un po' scarno, sempre sorridente, era più radioso del solito.

Mi corse incontro con lo slancio di sempre, ma percepii un'emozione forte dal suo abbraccio, sentii nel silenzio di quel breve istante che mi stava trasmettendo qualche cosa, che quell'incontro non stava avvenendo per caso, come non so quante altre volte.

C'era una carica forte, una tensione che si percepiva a pelle.

- Glielo dici tu?

Disse Eugenio guardando con un sorriso complice Graziano.

- No! Mi sembra più giusto che sia tu a dare questa notizia al nostro "cucciolo".

(Anche se ero già Maestro e coinvolto in incarichi in Loggia, non so perché continuassero a considerarmi il loro cucciolo. A volte mi faceva sentire piccolo, non autonomo, poi pensando che i cuccioli eravamo io e Carlo, quel termine si trasformava in una parola dolce, perché espressione di vero, autentico sentimento d'amore per giovani fratelli, figli di Fratelli.)

Notai in Eugenio un attimo di esitazione, come se non riuscisse a trovare le parole giuste – cosa alquanto strana per lui maestro di retorica e di dialettica - poi prese di colpo a parlare:

- Ho trovato il più antico documento storico che ci lega alla Massoneria Operativa.

Farò altre ricerche, troverò altre notizie, lo tradurrò, insieme lo studieremo, ne daremo notizia al mondo.

Ero confuso, elettrizzato dal loro entusiasmo, mi sentivo trascinato dal coinvolgimento di Eugenio, anche se non avevo realizzato la portata, l'importanza del documento a cui faceva cenno.

Poi, con calma, mi disse di essere entrato in possesso del un volume "MURATORI IN BOLOGNA", edito fuori commercio, avuto pochi giorni prima, omaggio per Natale 1981 dal Collegio Costruttori Edili in Bologna, che riproduceva nel testo latino un documento già edito da A. Gaudenzi nel "Bullettino Dell'Istituto storico Italiano" n. 21 del 1899.

L'originale del testo "STATUTA ET ORDINAMENTA SOCIETATIS MAGISTRORUM MURI ET LIGNAMIS", datato 8 agosto 1248, era presso L'ARCHIVIO di STATO di BOLOGNA.

Al testo, forse per lungo tempo dimenticato, avevano dato importanza solo nell'ambito della storiografia locale, legata per lo più alla storia economica, la dinamicità culturale e l'operatività della città già in tempo medievale e poco peso per le ben più ampie implicazioni sull'ordinamento delle associazioni di mestiere.

Ad un attento studioso di Massoneria, quale Eugenio, cultore della lingua latina non poteva certo sfuggire, come era avvenuto per chissà quanti altri, la particolare attinenza di quel testo con gli antichi documenti massonici relativi alla struttura di una associazione lbero muratoria "operativa" medievale.

Eugenio nei mesi successivi analizzò con attenzione il testo latino, spesso ne discusse con noi in Officina coinvolgendoci nelle sue considerazioni, quasi a cercare l'esattezza delle tesi che andava via via formulando, verificando che fossero corretti i collegamenti storici, ci stimolava a porre domande per essere certo di non tralasciare nessun aspetto nello studio che portava avanti.

Fu proprio prima dell'inizio di in una di quelle tornate che, discutendo nella sala dei passi perduti dei documenti successivi alla stesura dello "statuto" di Bologna, nel fare raffronti con la "Carta di Colonia", per analogia o per semplice assonanza Eugenio pronunciò "Carta di Bologna".

Piacque subito a tutti.

- Carta di Bologna..... suona bene!

E' di facile comprensione, il nome porta già in sé il senso – disse Graziano.

La notizia non so come si sparse rapidamente, tutti volevano saperne di più, tanto che Eugenio si vide costretto a fornirne ufficialmente notizia prima che il libro, che stava pensando di scrivere, prendesse corpo.

L'occasione si presentò, con il CONVEGNO NAZIONALE DEI SUBLIMI AEROPAGHI D'ITALIA che si tenne proprio a Bologna il 22-23 novembre 1982.

Il resto è stato già consegnato alla storia.

Perché questo documento è così importante?

Rappresenta il più antico documento organico sulla struttura di una associazione libero-muratoria al di là della pretesa di volere ad ogni costo trovare un collegamento, attraverso leggende, miti, con associazioni muratorie lontane nel tempo ed esistenti fin dai primordi dell'umanità.

La "Carta di Bologna" precede::

- Di 59 anni il Preambolo Veneziano dei Tajapiera del 1307 -
- Di 142 anni il "Poema Regius" (1390) relativo alle Costituzioni in vigore presso le "Craft" anglosassoni, ritenuto il più antico documento sulla massoneria operativa, nel quale si fa riferimento ad un precedente regolamento redatto sotto Re Altestano, attorno al 990 - 1.000 d. C.
- Di 182 (192) anni il Manoscritto di Cooke del 1430-40, redatto in inglese antico e tradotto in italiano per la prima volta dallo stesso Eugenio Bonvicini avvalendosi nel lavoro della collaborazione della Professoressa Rosanna Brancacci.

Tale manoscritto rimasto certamente in uso presso le Craft inglesi fino al XVII secolo contiene una parte normativa preceduta da una narrazione storico-mitologica della Massoneria che sembra ispirarsi al Poema Regius e nel contempo è stato elemento di speculazione e riflessione per gli accettati in quella trasformazione verso la Massoneria speculativa.

Alla sua struttura potrebbe essersi, successivamente, ispirato lo stesso Fratello Anderson per le Costituzioni del 1728.

- Di 219 anni lo Statuto dei Tagliatori di Pietra noto come Statuto di Strasburgo del 1459, scritto in tedesco antico con termini derivanti dal gergo operaio, approvato dal Capitolo di Ratisbona il 25 aprile 1459, ratificato a Spira il 9 aprile 1464 e dall'imperatore Massimiliano I nel 1448, successivamente riconfermato dagli imperatori Carlo V e Ferdinando I;

- Di 448 anni il Manoscritto di Edinburgo del 1696, scoperto negli Archivi di Edimburgo il 1930 e diviso in due parti.

La prima è composta da una serie di domande e risposte per certi versi molto simili ai nostri attuali catechismi, la seconda contiene un rituale d'ingresso.

Fino al 1200 la normativa che regolava la vita delle libere associazioni era affidata alla tradizione orale, mentre solo in età comunale nasce l'obbligo della pubblicazione degli statuti per il controllo esercitato dal Principe sulle Corporazioni alle quali era stato riconosciuto una funzione politica all'interno della struttura Comunale.

Ciò spiega la difficoltà di trovare documenti in epoca antecedente la formazioni dei Comuni e l'età feudale e per avere fonti certe bisogna risalire all'età Romana del tardo impero (Digesto), ai regni barbarici (codici dei longobardi), all'impero Bizantino (diritto giustiniano).

Per quanto attiene alle associazioni libero-muratorie si può solo supporre l'esistenza di una serie di norme che le regolavano se si considera l' "Edictum Longobardorum Rothari" del 643 che ai paragrafi 144 e 145 sanciva norme riguardanti l'infortunistica ed il risarcimento del danno, alle "mercedi" ed ai privilegi, alla libertà di circolazione e soggiorno dei maestri muratori e delle Schole.

"Lo statuta et ordinamenta societatis magistrorum muri et lignamis" redatto da un notaio e scritto in latino su disposizione del Podestà Bonefacii De Cario rappresenta, fino ad oggi, il documento più antico a cui si può fare riferimento per uno studio documentato della Massoneria, anche se poco si conosce dei Collegi dei Maestri Comacini, dei Compagnonnage francesi, sulle Craft anglossoni, i Måta bizantini, i Ministeria lombardi, le Fratrie o Schole di devozione.

Si hanno solo notizie sull'esistenza di Logge muratorie operative a Jork (926), Tottembur (1145), Colonia (1212), Ginevra (1213), Parigi (1225),..... ed a Bologna.

Ancora una volta trova conferma quanto asserisce Anderson nel "Libro delle Costituzione" del 1723 – averle redatte "dopo avere esaminato diverse copie avute dall'Italia, dalla Scozia e da diverse parti dell'Inghilterra". -

Successivamente all'approvazione e registrazione da parte del "Collegio degli anziani" del "Capitano e del "Podestà", avvenute tutte nello stesso 1248 allo statuto vennero apportate modifiche nel 1254 e nel 1256 e successivamente nel 1257, anno in cui si operò la separazione fra i "Maestri del muro" ed i "Maestri del legno", che benché uniti fino ad allora, in una unica corporazione, operavano separati nelle adunanze.

Entriamo più nello specifico.

Lo statuto del 1248 inizia con un "preambolo" usando una formula che si trova in tutti gli atti

pubblici dell'epoca: *"In nome Patris et Filii et Spiritus Santi Domini nostri Jesus Christi et Beata Marie Vergini sed ominium Santorum"*.

Fa seguito il giuramento del maestro, che non si riporta per intero per brevità, in cui il consociato si impegna ad *"obbedire e difendere gli ordini del podestà e del capitano di Bologna e di tutti quelli che saranno al comando della città di Bologna"*.

Forte l'attinenza fra questa parte del giuramento e l'essere obbedienti alle leggi dello stato così come riportato negli Antichi Doveri e negli attuali rituali di iniziazione.

Proseguendo nel giuramento si riscontra che l'associato si impegna ad *"obbedire, difendere osservare tutti i precetti ed ordini del Massaro e dei Ministeriales"* – rispettivamente il Maestro Venerabile e Sorveglianti ed Ufficiali di Loggia usando una terminologia attuale – *"per l'onore e la prosperità degli uomini che la compongono"*.

Segue poi nel giuramento l'impegno, se eletto Massaro, a *"non rifiutare il reggimento della società"* e come dovrà comportarsi nell'assunzione della carica di massaro; *"proteggere e difendere i consociati e la Società con impegno di buona fede rendere uguali fra loro i consociati"*.

Inoltre nella prima parte del giuramento si fa obbligo, oltre a quanto precedentemente detto, all'osservanza di *"quello che sia considerato separato e libero tra i due distinti ordinamenti"*, chiaro riferimento a regole oppure a rituali inter-corpus non espressamente riportati nello statuto.

Dopo il giuramento, nei successivi paragrafi, vengono riportate le pene, essenzialmente pecuniarie, per *"cose ingiuriose"* verso il massaro, i ministeriali, la società stessa e per l'assenza alle riunioni prescritte.

In quest'ultimo caso la pena consiste nel versamento di un obolo, quello non dato per l'assenza, regola questa ancora vigente in molti regolamenti massonici.

Si esplicita che l'associato non può allontanarsi dalle riunioni senza permesso del massaro o dei ministeriali, vengono dettate norme che regolano sia i rapporti di lavoro fra i consociati, sia quelli fra i consociati ed il committente, altresì si normano le modalità con cui il massaro ed i ministeriali devono comporre le liti, con le pene da assegnare (carichi pecuniari).

In embrione sembra leggersi i doveri ai quali Venerabile e Dignitari richiamano i fratelli nel corso della lettura del rituale di apertura dei lavori, cioè l'ordine di non passare dall'una all'altra colonna, né quello di coprire il Tempio senza che venga consentito.

La composizione delle liti all'interno della società non è poi tanto dissimile da quella attuale, dove si lascia all'intervento del Maestro Venerabile e dei Sorveglianti una prima composizione.

Le riunioni mensili dovevano essere come minimo due, una prefissata, quindi senza bisogno di convocazione, da tenersi nella penultima domenica di ogni mese, una seconda riunione doveva avvenire nella seconda domenica di ogni mese con l'obbligo di convocazione del massaro a mezzo del nunzio.

Null'altro si specifica su tali riunioni, comunque si norma il numero minimo e la modalità di convocazione.

Appare chiaro che esisteva una differenza fra le due riunioni e la più probabile potrebbe essere che, la prima avesse un carattere principalmente ritualistico, mentre la seconda un tenore operativo e ciò lascerebbe supporre che prevedesse un ordine del giorno.

Altre norme dello statuto riguardavano la solidarietà, sancendo che il massaro ed i ministeriali avevano l'obbligo di *"visitare, consigliare, assistere i consociati infermi"*, facendosi carico di proporre azioni di solidarietà verso gli indigenti e le vedove.

Compiti, nella massoneria speculativa, lasciati al Venerabile ai Sorveglianti, al Fratello Ospitaliere, ognuno per le loro rispettive competenze.

Norme riguardavano l'elezione del massaro e dei ministeriali che restavano in carica sei mesi ed erano rieleggibili solo dopo un anno, e quella di quattro statuari, che venivano eletti pro tempore e dietro compenso, per esaminare o proporre emendamenti allo statuto.

Interessante è la parte dello statuto riguardante l'ammissione nella società.

Prima dell'ammissione era previsto un apprendistato di 4 anni, l'apprendista non poteva avere età inferiore ai 12 anni, dopo due anni passava nella condizione di discepolo, gli era concesso un salario che non poteva essere inferiore a quello di un comune operaio.

Nel distinguo dei due momenti del periodo di apprendistato, quello di apprendista e di discepolo, si possono intravedere i nostri gradi di apprendista e compagno con i tempi minimi di permanenza nel grado stesso.

Ogni maestro non poteva seguire nella formazione più di un apprendista per volta.

Successivamente, nel 1254, il periodo di apprendistato venne aumentato da 4 a 5 anni e solo dopo tale periodo l'apprendista poteva essere ammesso tra i maestri entrando a far parte della società, dietro il pagamento di una tassa fissata in 10 soldi bolognesi se era cittadino di Bologna o figlio di maestro, per i forestieri la tassa da versare veniva elevata a 20 soldi.

Era prevista una eccezione in deroga alla regola per i figli dei maestri, per i quali l'ammissione nella società poteva avvenire purché avessero almeno 14 anni e *"dopo il giusto tempo"*, cioè dopo un periodo minimo di due anni di apprendistato presso il padre.

L'ammissione tra maestri avveniva con una cerimonia che sanciva l'ingresso a pieno titolo nella società e solo per i figli dei maestri l'ingresso era automatico, nel documento è espressamente specificato: "*senza cerimonia*".

Il termine cerimonia lascia intendere un rituale ben preciso, nulla di più si sa in merito tranne la formula del giuramento precedentemente esposta, ma in ogni caso dallo studio dei successivi documenti a noi pervenuti, si può ipotizzare che si trattasse di una iniziazione.

Per chi era già maestro, ma non appartenente alla società dei maestri bolognesi, non era prevista nessuna cerimonia di ammissione e lo statuto prevedeva che fossero i ministeriali ad effettuare una valutazione con "*scrupolo*" e la sua ammissione doveva essere gradita ai nove decimi dell'assemblea.

Oggi definiremmo regolarizzazione tale procedura.

Era uso che i maestri si spostassero da città in città; ma come potevano dimostrare di essere già maestri dal momento che non esistevano documenti ufficiali comprovanti una qualifica o uno status lavorativo?

I maestri dell'epoca, e solo i maestri, potevano conoscere particolari di tecniche di progettazione ed esecuzione dei lavori, ma queste potevano variare da zona a zona, in merito basta pensare che spesso nella fase di trattativa d'assegnazione di un lavoro il committente lasciava liberi i maestri di usare le misure che più ritenevano opportune, pronunciando la frase: "prendi il tuo piede". (Le unità di misura variavano non solo fra città, ma per le più grandi addirittura da zona a zona)

Appare chiaro che i maestri dovessero riconoscersi attraverso particolari segni e/o parole, di cui venivano a conoscenza al momento della cerimonia d'ingresso, il che avvalorerebbe maggiormente l'ipotesi che l'ammissione avvenisse attraverso una vera e propria cerimonia di iniziazione.

Conferma della fondatezza di tale ipotesi si trova proprio nell'ammissione di un maestro proveniente da altra città che, come precedentemente detto, avveniva senza cerimonia particolare, cosa spiegabile solo se si considera, come avviene ancora oggi, che si può essere iniziati ad un dato grado una ed una sola volta.

D'altro canto, le cerimonie d'iniziazione in epoca successiva non potevano nascere solo dalla fervida immaginazione di affiliati senza avere un minimo di aggancio con usi e tradizioni precedenti.

Un elemento importante che va considerato in tale contesto è la "*Matricola*" del 1272 della società dei maestri muratori di Bologna, documento che getta nuova luce sul fenomeno degli accettati, ritenuto in uso solo dopo la metà del 1600 in territorio scozzese ed inglese.

In tale Matricola si riporta l'elenco dei maestri e per molti l'indicazione del lavoro esercitato e cosa che sembra strana agli occhi di un profano o di chi è poco addentro alla storia della Massoneria, si leggono fra i maestri i nomi di 2 notai, 3 speciali (farmacisti), 2 fornai, 1 sarto, 1 calzolaio, 3 frati e i nomi di alcuni lasciano intendere la presenza di un certo numero di nobili o appartenenti a famiglie nobiliari.

E' legittimo supporre che già nel 1248 accettati erano presenti nella società di costruttori, dato questo supposto da molti ma di cui non si aveva riscontro.

Non è mio intendimento aprire una parentesi, in tale contesto e per quanto interessante, sul fenomeno degli accettati.

Non voglio dilungarmi oltre in merito alla Carta di Bologna del 1248, rimandando al libro scritto dal Fratello Eugenio Bonvicini, tradotto in molte lingue, diventato pietra miliare per la storia della massoneria prima del 1717, che rappresenta mirabile lettura non solo del documento stesso, ma per tutta una serie di riferimenti storici di grande rilevanza.

Ho finalmente deciso, dopo anni, di trascrivere in forma definitiva appunti che avevo sparsi qua e là, scritti a penna su fogli volanti, all'epoca non c'erano ancora i p.c. ed uno studente non andava in giro con una Olivetti lettera 32.

Ho solo voluto narrare un momento della mia vita in questa Istituzione, che tanto mi ha dato sul piano della crescita come uomo ed iniziato, incidendo profondamente sulla mia formazione come uomo di scienza per l'apertura della capacità di speculazione a tutto campo e se oggi posso guardare più lontano non è per mio merito ma perché sto sulle spalle dei Giganti che mi hanno preceduto.

ALLEGATO

CARTA DI BOLOGNA DEL 1248

Nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen.
Nell'anno del Signore 1248, sesto dell'indizione.
Questi sono gli Statuti e i Regolamenti della Società dei maestri del muro e del legno, istituita in onore di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Maria Vergine e di tutti i Santi e per l'onore e la prosperità della Città di Bologna e della Società dei maestri predetti, fatto salvo l'onore del Podestà e del Capitano che la governano ora e che ci saranno in futuro e fatti salvi tutti gli Statuti e i Regolamenti del Comune di Bologna, istituiti e da istituirsi. E che tutti gli Statuti sotto riportati abbiano (luogo) vigore da oggi in avanti anno del Signore 1248, sesto dell'indizione, l'8 di Agosto.

I – GIURAMENTO DEI SOPRADDETTI MAESTRI

Io, maestro del muro e del legno, che sono o sarò sottoposto a quest'Arte dei maestri predetti per l'onore di nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Maria Vergine e di tutti i Santi e per l'onore del Podestà e del Capitano che governano ora e che ci saranno in futuro e per l'onore e la prosperità della città di Bologna, giuro di sottomettermi e rispettare gli ordini del Podestà e del Capitano di Bologna, di rispettare e seguire tutti e i singoli ordini che mi verranno dal Massaro e dai Ministeriali della Società del legno e del muro o l'uno di loro per l'onore e la prosperità della Società stessa e di rispettare e conservare nella prosperità la detta società e i membri di essa e di osservare e rispettarne gli Statuti e i Regolamenti (interni) di detta Società sia come sono ora che come saranno in futuro, fatti salvi gli Statuti del Comune di Bologna, nell'obbligo cui sono tenuti al momento del mio accesso e sciolto al momento del mio distacco.

E se sarò chiamato al governo della Società io non rifiuterò, ma accetterò l'incarico e governerò e guiderò e proteggerò con lealtà la Società e i membri della Società.

E distribuirò equamente gli oneri tra i membri della Società secondo ciò che a me e al Consiglio dei maestri sembrerà essere conveniente.

E mi obbligherò e renderò obbligatorie le sanzioni comprese (previste) nello Statuto della Società e, quando non ci siamo, infliggerò un'ammenda secondo la volontà del Consiglio.

E tutte le ammende che infliggerò per qualsiasi azione, farò che siano scritte in un registro e le autenticherò e le consegnerò al Massaro della Società (in carica).

E detto Massaro sia tenuto nel termine previsto dallo Statuto e sotto pena di un'ammenda di venti soldi Bolognesi a mostrare e a consegnare al Massaro suo successore nell'Assemblea della Società, tutte le ammende, i beni o le garanzie della Società, gli Statuti e ciò che statuti non sono (e le regole) in corpo (interne) della Società e ogni cosa in mio possesso relativa ai beni della Società e tutti i documenti e gli atti relativi alla Società.

E gli Inquisitori (i controllori dei conti) sono tenuti ad investigare su ciò e ad infliggere un'eventuale ammenda tramite l'Assemblea della Società, a meno che quello sia stato trattenuto per una decisione di tutto il Consiglio della Società, o della sua maggioranza, o per causa giusta.

E se io (sarò) Ministeriale, e vorrò imporre una colletta (contributo) per le spese della Società, ne esporrò in primo luogo la causa in Consiglio e in seguito essa sarà imposta secondo la decisione di tutto il Consiglio o della maggioranza.

II – DELLE OFFESE CONTRO I MINISTERIALI E IL MASSARO

Noi stabiliamo (decidiamo) ed ordiniamo che se un membro della Società pronuncia delle offese contro i Ministeriali o il Massaro o contro il Notaio, oppure se li accusa di falso, questi sia punito con l'ammenda di dieci scudi Bolognesi.

III – DELLE SANZIONI A COLORO CHE NON SI SONO PRESENTATI ALLA CONVOCAZIONE NEL LUOGO STABILITO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro è convocato dai Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio a presentarsi nel luogo dove la Società si riunisce, questi sia tenuto a presentarsi ogni volta e per quante volte gli sarà comandato od ordinato sotto pena di un'ammenda di sei denari.

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascuno sia tenuto a presentarsi nel luogo ove la Società si riunisce ogni volta e per quante volte ciò gli sarà comandato dai Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio sotto pena di un'ammenda di sei denari Bolognesi.

E anche se non informato, ciascuno sia tenuto a presentarsi la penultima domenica del mese, senza convocazione, in buona fede e senza inganno o frode.

E vi sia obbligato non soltanto per giuramento ma per sanzione e anche se non gli è stato ordinato.

E nel caso in cui si sia presentato nel luogo dell'adunanza e se ne sia andato senza autorizzazione del Massaro o dei Ministeriali egli paghi a titolo di ammenda dodici denari Bolognesi.

A meno che in entrambi i casi non abbia un impedimento o sia malato o fuori città o al servizio del Comune di Bologna, nei quali casi e anche in altri, può invocare a scusante il giuramento dell'obbligo di servizio. E se si sarà giustificato falsamente, abbia la pena di dodici denari.

IV – DELL'ELEZIONE DEI MINISTERIALI E DEL MASSARO E DELLE RIUNIONI DELLA SOCIETA'

Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno e del muro sia tenuta ad avere otto Ministeriali e soltanto due Massari, ovvero uno per ogni Arte della Società; ed essi (Ministeriali) devono essere ripartiti equamente nei quartieri, ed eletti secondo le liste "ad breviam" nell'Assemblea della Società, in modo che in ogni quartiere ci siano due Ministeriali, cioè uno per ogni arte.

E che i predetti Ministeriali e il Massaro restino in carica sei mesi e non di più.

E che siano obbligati a fare sì che la Società si riunisca in riunione e congregazione (in Assemblea) la seconda domenica del mese sotto pena di tre scudi Bolognesi di ammenda ogni volta che contravverranno, a meno che non ne siano impediti da un reale caso di forza maggiore. Aggiungiamo che il figlio di un maestro della Società non debba né possa essere partecipe dell'elezioni "ad breviam" se non ha almeno

quattordici anni. E suo padre non sia obbligato ad immetterlo nella Società prima di questa età e il figlio stesso non sia accettato nella società prima del tempo stabilito.

E che nessuno prenda un Apprendista che abbia meno di dodici anni, sotto pena di un'ammenda di venti soldi e della nullità del contratto.

V – DEL FATTO CHE NESSUNO POSSA ELEGGERE UN FIGLIO O UN FRATELLO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno votante possa eleggere come Ministeriale o Massaro chi gli sia fratello o figlio e che l'elezione a questi relativa sia senza valore.

VI – DEL FATTO CHE I MAESTRI OBBEDISCANO AI MINISTERIALI E AL MASSARO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società deve ad un altro maestro una certa somma di denaro per causa di lavoro, oppure se un maestro ha una contestazione con un altro per causa di o dei maestri sopraddetti, i maestri che avranno tra loro la contestazione siano obbligati ad obbedire alle disposizioni che i Ministeriali dei maestri del muro e del legno avranno stabilito tra le parti in causa, sotto pena di un'ammenda di dieci soldi Bolognesi.

VII – COME E CON QUALI MODALITA' I MAESTRI ENTRANO A FARE PARTE DELLA SOCIETA' E QUANTO DEBBANO PAGARE PER LA LORO ENTRATA

Noi stabiliamo ed ordiniamo che tutti i maestri che vorranno entrare a fare parte della Società dei maestri del muro e del legno paghino alla Società dieci soldi Bolognesi se essi sono della città o del contado di Bologna; e se non sono della città o del contado di Bologna paghino alla Società venti soldi Bolognesi.

E che i Ministeriali facciano con coscienza (buona fede) in modo che tutti i maestri che non fanno parte della Società debbano entrarvi. E che questa statuizione sia osservata (irrevocabilmente) e che per nessun modo e motivo sia esentato (da tale obbligo) a meno che non sia deciso almeno da un decimo della Società, od a meno che quello non sia figlio di un maestro il quale può entrare a fare parte della Società senza alcuna cerimonia (e risoluzione).

E che se il Massaro od un Ministeriale sosterrà nel Consiglio o nell'Assemblea della Società qualcuno che volesse (fare) risparmiare i dieci o venti soldi Bolognesi da pagare alla Società, sia punito per dieci soldi Bolognesi.

E che se qualcuno della Società nell'Assemblea o nel Consiglio, si alzerà per dire di qualcuno che dovrebbe(ro) essergli risparmiati i dieci o venti soldi Bolognesi da pagare alla Società, sia punito con cinque soldi Bolognesi.

E se il maestro ha un figlio o più figli che conoscono il mestiere, o che sia stato per due anni ad apprendere il mestiere, allora sia suo padre ad immetterlo nella Società di diritto e senza alcuna cerimonia di entrata, col pagare egli stesso (quanto dovuto) alla Società nella forma sopraddetta, sotto pena di un'ammenda di venti soldi. E una volta pagata l'ammenda nondimeno sia tenuto a fare entrare il figlio nella Società.

E che i Ministeriali ed il Massaro siano obbligati a raccogliere tutte le somme per coloro che sono entrati a fare parte della Società e i quattro denari dovuti per le messe e le sanzioni pronunciate durante il tempo

della loro carica.

E che facciano giuramento nell'Assemblea.

E che il Massaro è obbligato a prendere dal maestro che è entrato a fare parte della Società una buona garanzia e che, nello spazio di un mese, dopo il suo ingresso, egli pagherà dieci soldi se è della Città o del Contado di Bologna come detto sopra, venti soldi Bolognesi se è di un altro distretto.

E che se il Massaro e i Ministeriali non raccoglieranno queste somme, essi siano tenuti a pagare in proprio alla Società ed a compensare in denaro ed in pegni in modo che la Società sia ben garantita, entro otto giorni della fine del mese.

E i controllori dei Conti (Inquisitori) siano tenuti a controllare tutto ciò come detto sopra e nel caso che non sia stato rispettato, a pronunciare le sanzioni previste dallo Statuto della Società.

Aggiungiamo che chiunque entrerà a fare parte della Società pagherà come diritti di entrata venti soldi Bolognesi.

Noi l'ordiniamo per coloro che da oggi in poi si metteranno ad imparare l'Arte, e sia valido a partire da oggi 8 di marzo 1254, dodicesimo dell'indizione.

Diciamo inoltre che coloro che non avranno avuto maestri (della Società) per apprendere l'Arte paghino tre libre Bolognesi come diritto di entrata (di ammissione).

VIII – DEL FATTO CHE NESSUN MAESTRO DEBBA NUOCERE AD UN ALTRO MAESTRO NEL LAVORO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessun maestro del muro e del legno debba nuocere ad un altro maestro della Società dei maestri, accettando un lavoro a prezzo prefissato, dopo che esso sia stato assicurato a un altro e siglato col palmo della mano o dopo che l'altro l'abbia ottenuto in qualsivoglia mezzo e modo. Eccetto il caso che un maestro sia sopravvenuto prima che il lavoro sia stato assicurato all'altro e siglato col palmo di mano e se quello ne chiederà una parte, egli sia obbligato a darla se quello la vorrà.

Se invece già c'è stato accordo su quel lavoro, l'uno non sia obbligato a darne una parte se non vorrà.

E chi contravverrà paghi un'ammenda di tre libre Bolognesi ogni volta che contravverrà. E i Ministeriali siano tenuti ad imporre le ammende previste dallo Statuto, entro un mese dalla certezza ed evidenza dell'infrazione, fatti salvi gli Statuti e gli Ordinamenti del Comune di Bologna. E che le ammende e le sanzioni giungano all'amministrazione (corpora) della Società e siano conservate.

IX – DEL CONTO CHE IL MASSARO DEVE RENDERE E DELL'INCARICO CHE DEVE SVOLGERE

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro della Società dia conto del suo operato entro un mese dall'aver lasciato il suo incarico ai Controllori dei Conti (Inquisitori) a meno che sia esentato dai Ministeriali nuovi e dal Consiglio della Società o che egli ne sia impedito per volontà di Dio.

E il detto Massaro sia tenuto a dare rendiconto di tutte le entrate e delle spese sostenute e stabilite in quel periodo.

E che tutti i Maestri che in quel periodo saranno entrati a fare parte della Società, siano da lui riportati su un quaderno allo scopo di sapere se hanno pagato o non.

E ordiniamo che tutte le scritture debbano rimanere nelle mani del Massaro.

E che il Massaro sia tenuto a consegnare e trasmettere per iscritto al Massaro suo successore, durante l'assemblea della Società, tutte le scritture riguardanti la Società e tutto ciò che egli possieda relativo ai beni della Società, affinché il patrimonio della Società non possa in alcun modo essere alienato.

E se il Massaro con frode avrà omesso e non osservato quanto detto, sia punito con venti soldi Bolognesi.

E se avrà trattenuto con frode degli utili della Società che egli li restituisca al doppio alla Società.

Che inoltre il Massaro uscente, alla fine del suo mandato, sia tenuto a consegnare al nuovo Massaro tutti i beni della Società, sia le scritture relative alla Società che il denaro della stessa entro la prima o la seconda domenica del mese. E che il nuovo Massaro non debba prorogare il termine al Massaro uscente, oltre il quindicesimo giorno. E che quest'ordine sia irrevocabile. E se qualcuno dei Massari avrà derogato, sia punito con venti soldi Bolognesi da pagarsi alla Società.

X – DELL'ELEZIONE DEGLI INQUISITORI (CONTROLLORI DEI CONTI)

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Controllori dei Conti (Inquisitori) siano eletti insieme ai Ministeriali e che siano due, cioè uno per ogni Arte.

E che questi Controllori siano tenuti a controllare il Massaro e i Ministeriali che governano insieme al Massaro. E che se scopriranno che il Massaro e i Ministeriali hanno mancato al loro compito o hanno commesso frode o dolo, li condannino alla restituzione del doppio del valore trovato in loro possesso e inoltre li condannino a restituire in semplice la rendita ricevuta. E che siano tenuti ad agire in questo modo e a controllare e a condannare o ad assolvere entro un mese dal decadere dell'incarico del Massaro e dei Ministeriali. E sia che abbiano condannato o assolto, che sia fatto, per iscritto relazione nell'Assemblea della Società. E se i Controllori avranno derogato e non avranno osservato questi ordini, che ciascuno di essi sia punito con dieci soldi ed espulso, salvo che egli ne sia impedito dalla volontà di Dio o che ne abbia avuto licenza dai Ministeriali e dal Consiglio della Società.

XI – DELLA TRASCRIZIONE DEI RINNOVI DEL CONSIGLIO

Affinché mai nessuna contestazione sia sollevata tra i soci, noi ordiniamo che tutti i rinnovi della Società dei maestri del muro e del legno o del Consiglio della Società, siano trascritti su un quaderno speciale e che il Massaro e i Ministeriali ne siano obbligati (a farlo) sotto pena di un'ammenda di cinque scudi Bolognesi.

XII – CHE IL MASSARO E I MINISTERIALI SIANO TENUTI A RENDERE CONTO DEL LORO OPERATO UNA SOLA VOLTA E NON DI PIU'

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali della Società siano tenuti a rendere conto una sola volta di tutte le entrate e le spese. E che dopo che essi saranno stati controllati una volta riguardo ai conti che dovevano presentare, essi non siano più tenuti a rendere conto, a meno che essi non siano stati denunciati o accusati di avere commesso dolo o frode o d'aver conservato illegalmente presso di sé denaro

comune o della Società, nel qual caso chiunque voglia accusarli deve essere ascoltato. E che coloro che sono stati controllati una volta, non debbano esserlo più. E che questa disposizione si applichi tanto per il passato che per il futuro.

XIII – DEGLI ORDINI CHE DEVONO ESSERE DATI DAI MINISTERIALI E DAL MASSARO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli ordini che i Ministeriali o il Massaro, o l'un o l'altro di essi daranno riguardo al danaro ed altre cose relative al mestiere che un maestro deve dare o fare per un altro maestro siano stabilite e ordinate entro dieci giorni. E che se il maestro al quale è stato dato un ordine non lo avrà eseguito entro dieci giorni, i Ministeriali e il Massaro siano tenuti entro cinque giorni dopo quei dieci, a procurare al creditore un pegno sui beni del suo debitore affinché egli sia completamente risarcito di ciò che gli spetta e delle spese. E che quello sia punito con cinque soldi Bolognesi se i Ministeriali lo riterranno opportuno. E che questo sia irrevocabile.

E se colui che deve del danaro a un altro maestro o a qualunque altra persona, se dopo essere stato convocato o citato dai Ministeriali o da uno o più Nunzi della Società non si sia presentato innanzi ai Ministeriali al Massaro, se non sarà reperito e se sarà citato una seconda volta, che egli sia punito di nuovo con la stessa somma.

XIV – DEL FATTO CHE UN MAESTRO ASSUMA UN ALTRO MAESTRO PER LAVORARE

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro abbia avuto un lavoro a un prezzo prefissato, o a giornata o in qualche altro modo o accorgimento e se vorrà con sé un altro maestro per fare questo lavoro e se questi lavorerà con lui, quel maestro che avrà assunto un altro maestro sia obbligato a pagare il suo servizio a meno che non sia un Ministeriale o il Massaro della Società che metta questo maestro al lavoro per il Comune di Bologna. E chi contravverrà sarà punito a giudizio dei Ministeriali.

XV – QUANTO I MAESTRI MINISTERIALI E IL MASSARO DEBBANO AVERE PER LE LORO PRESTAZIONI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro che avranno l'incarico in avvenire debbano avere ciascuno per la loro prestazione cinque soldi Bolognesi nei sei mesi. E che i Ministeriali e il Massaro siano obbligati a recuperare tutte le ammende, le sanzioni e i contributi prima di lasciare l'incarico, s'intende ciascuno per il proprio quartiere. E se non li avranno recuperati entro il tempo stabilito, che essi siano obbligati a pagare in proprio alla Società la somma corrispondente al totale che non hanno recuperato.

E che i Ministeriali ed il Massaro siano esclusi dagli incarichi per un anno dalla fine del loro mandato.

E prescriviamo che i Ministeriali non ricevano pegni né denari, ma che sia il Massaro a ricevere i pegni e tutti i denari e che, prima del decadere dal loro incarico egli paghi ai Ministeriali le loro prestazioni sui fondi dei membri della Società.

XVI – DEI CERI PER I DEFUNTI CHE DEVONO ESSERE FATTI PER CONTO DELLA SOCIETA'

Noi stabiliamo ed ordiniamo che siano comprati due ceri a spese dei membri della Società e che questi debbano restare presso il massaro della Società. E che essi siano in tutto di sedici libbre di cera e che debbano essere portati presso la salma quando un maestro sarà morto.

XVII – DEL FATTO CHE TUTTI I MAESTRI DEBBONO ANDARE DAL SOCIO DEFUNTO QUANDO SARANNO CONVOCATI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sia stato chiamato o convocato dal Nunzio o da qualcuno per lui, venga presso il socio defunto e se non verrà che egli paghi a titolo di ammenda dodici soldi Bolognesi a meno che egli non abbia un'autorizzazione o un giusto impedimento. E che la salma debba essere portata dai membri della Società.

E il Nunzio della Società debba avere dalla Società diciotto denari per ciascun morto, dagli averi della Società. E se il Nunzio non sarà andato né venuto per radunare i Soci, che egli paghi a titolo di ammenda diciotto denari alla Società. E che i Ministeriali e il Massaro siano obbligati a recuperare quei denari.

XVIII – DEL FATTO CHE I MINISTERIALI DEBBANO FARE VISITA AI SOCI AMMALATI E DARE LORO ASSISTENZA

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sarà ammalato, i Ministeriali debbano fargli visita se l'avranno saputo e che gli debbano dare assistenza e aiuto.

E se uno morisse e non potesse essere sepolto con i suoi mezzi, che la Società lo faccia seppellire onorevolmente a sue spese.

E che il Massaro possa spendere fino alla somma di dieci soldi Bolognesi, e non di più.

XIX – DEL FATTO CHE I NUNZI SIANO SOLLECITI ALLE RISCOSSIONI DI QUELLI CHE SONO STATI CONDANNATI E CHE TRASCURANO DI OFFRIRE PEGNI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e i Massari che saranno in carica in futuro, se avranno fatto un pignoramento a un maestro per dei contributi o sanzioni o altra causa, si rivolgano su di lui per tutte le spese che avranno sostenuto per recuperare il dovuto attraverso i Nunzi del Comune di Bologna o in qualunque modo.

E i Ministeriali e il Massaro che sosterranno delle spese per questa causa, le facciano in proprio, a meno che non le abbiano sostenute per volontà della Società o del Consiglio.

E se colui che deve versare denaro per questa causa non avrà consentito al Nunzio della Società di pignorarlo, sia punito con tre scudi Bolognesi ogni volta che avrà contravvenuto.

XX – DI COLORO CHE SI IMPEGNANO PER CONTRATTO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno si impegna con un altro per contratto senza essere rimasto col suo maestro o padrone (o Signore) e senza avere condotto a termine l'impegno con quello, egli non sia assunto prima di quel termine da nessun altro maestro della Società, e che nessun aiuto o assistenza gli sia data da nessun maestro che lo abbia saputo o al quale sia stato denunciato. E chiunque contravverrà, sia punito con venti scudi Bolognesi.

XXI – DEL FATTO CHE NESSUNO VADA A CHIEDERE LA BENEDEZIONE (INIZIAZIONE) PIU' D'UNA VOLTA

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessun della Società vada a richiedere la benedizione (iniziazione) più di una volta. E chi contravverrà sarà punito con sei soldi Bolognesi per volta.

XXII – DEL FATTO CHE NESSUNO RICEVA LA BENEDEZIONE (INIZIAZIONE) PER SUA DECISIONE

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno riceverà la benedizione (iniziazione) per sua decisione, sia punito con sei soldi Bolognesi ogni volta che contravvenga.

XXIII – DEL FATTO CHE NESSUNO DEBBA RIMANERE SUL LATO DELL'ALTARE

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno debba rimanere a lato dell'altare, rivolto verso la Chiesa, sotto pena di un'ammenda di tre denari ogni volta che contravvenga.

XXIV – DELLA GIUSTA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA I MAESTRI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei Ministeriali ordini ad un maestro del suo quartiere di presentarsi a un lavoro per la comunità trattandolo alla pari con gli altri maestri e questi non si presenti; egli sia punito con dieci soldi Bolognesi.

E che nessun maestro può designare un altro maestro del muro e del legno in qualche lavoro per il Comune di Bologna o altrove e chi contravvenisse sia punito con venti soldi Bolognesi.

E i Ministeriali che saranno in carica debbono fare questa designazione mettendo sullo stesso piano i maestri per quartiere, vale a dire quei Ministeriali che saranno presenti in città al momento della designazione.

E se un Ministeriale non tratterà un maestro alla pari, commettendo frode o dolo, o se egli agirà spinto da odio contro quello e se ciò sarà chiaro e manifesto, sia punito con venti soldi Bolognesi, a meno che egli sia stato convocato dal Podestà o da qualcuno dell'ambiente (della famiglia) per provvedere a un lavoro per il Comune di Bologna, (per cui) potrà confermarsi a quel valore senza pena né ammenda.

XXV – DEL FATTO CHE NESSUNO DEBBA ALZARSI IN UNA RIUNIONE DEI MAESTRI PER ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE SE NON SU CIO' CHE SARA' STATO PROPOSTO DAI MINISTERIALI O DAL MASSARO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba alzarsi per parlare e per esprimere il suo parere in una riunione se non su ciò che sarà stato proposto dai Ministeriali o dal Massaro. E chi contravverrà sia punito con dodici soldi Bolognesi e che egli paghi subito questa somma o che dia un pegno.

XXVI – DEL FATTO CHE NESSUNO DISTURBI O GRIDI QUANDO QUALCUNO PARLA O FA UNA PROPOSTA NELL'ASSEMBLEA DEI MAESTRI SUDETTI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno disturba una riunione dopo che un Ministeriale o più Ministeriali o il Massaro o qualcun altro

abbia fatto una proposta o abbia preso parola tra i soci, sia punito con tre denari da pagarsi subito: E che i Ministeriali e il Massaro siano tenuti per giuramento a riscuotere ciò. E che se non lo riscuotono paghino essi stessi l'equivalente alla Società.

XXVII – DELLA RETRIBUZIONE DEL NUNZIO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società abbia un Nunzio, ovvero uno per due quartieri e un altro per gli altri due e che essi debbano avere ciascuno annualmente trenta soldi Bolognesi e che debbano reggere i ceri se qualcuno morrà e che debbano andare al domicilio del Massaro (e ricevere) un denaro per ogni commissione da parte di coloro che li hanno incaricati.

XXVIII – IN CHE MODO E IN QUALI FORME GLI ASSOCIATI DEBBONO RIUNIRSI PER UN SOCIO DEFUNTO E IN QUALI LUOGHI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se il defunto è del quartiere della Porta Stera, i soci si radunino a San Gervasio. Se il defunto è del quartiere di S. Procolo, che i soci si radunino a S. Ambrogio. Se poi il defunto è del quartiere della Porta Ravegnana, che i soci si radunino a S. Stefano. E se il defunto è della Porta S. Pietro, che i soci si radunino nella Chiesa di S. Pietro. E che i Nunzi siano tenuti, quando convocano i soci, a dire in quale quartiere è il defunto. E che se non lo dicono siano puniti con due scudi Bolognesi ad ogni contravvenzione.

XXIX – DEL FATTO CHE CIASCUNO MEMBRO DELLA SOCIETA' SIA TENUTO A PAGARE OGNI ANNO TRE DENARI PER LE MESSE

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun (membro) della Società sia tenuto a pagare ogni anno per le messe e che i Ministeriali siano tenuti a raccogliere quelle somme.

XXX – DEL FATTO CHE NESSUNO POSSA ASSUMERE UN'APPRENDISTA PER MENO DI QUATTRO ANNI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba in alcun modo o mezzo assumere un'apprendista (discepolo) per meno di quattro anni e (che debba) dargli un paio di focacce per ogni settimana e un paio di capponi per Natale e venti soldi Bolognesi entro cinque anni. E chi contravverrà ai venti soldi Bolognesi e alle focacce e ai capponi sia punito con venti soldi Bolognesi ogni volta che contravverrà un ciascuno di questi punti.

E prescriviamo che tutti gli atti (di assunzione) da oggi in avanti debbano essere compiuti presso un Notaio della Società in presenza di almeno due Ministeriali e che debbano essere scritti su un registro che resterà sempre presso il Massaro. E chi contravverrà paghi come ammenda tre libre Bolognesi. E ciò sia irrevocabile.

XXXI – DEL FATTO CHE CIASCUNO DELLA SOCIETA' SIA TENUTO A MOSTRARE AI MINISTERIALI IL CONTRATTO DEL SUO APPRENDISTA ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO DAL MOMENTO IN CUI L'HA ASSUNTO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun membro della Società sia tenuto entro un anno dall'assunzione di un'apprendista, a mostrare il contratto ai Ministeriali della Società. E che chi contravverrà sia punito

con cinque soldi Bolognesi per ogni contravvenzione.

XXXII – DEL FATTO CHE NESSUNO POSSA ASSUMERE CHI NON SIA DELLA CITTA' O DEL CONTADO DI BOLOGNA O CHI SIA SERVO (AL SERVIZIO) DI QUALCUNO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società possa tenere né debba avere come apprendista qualcuno che sia un servo o sia di un altro territorio (distretto). E chi contravverrà sia punito con cento soldi Bolognesi per ogni infrazione.

E prescriviamo che se qualche socio sposerà una serva (non libera), paghi a titolo di ammenda dieci libre e che sia escluso (espulso) dalla Società. E ciò sia irrevocabile.

XXXIII – DEL FATTO CHE I MAESTRI SIANO TENUTI A FARE ACCOGLIERE I DISCEPOLI (APPRENDISTI) NELLA SOCIETA' ENTRO DUE ANNI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun maestro sia tenuto a fare accogliere come discepolo il suo (apprendista) nella Società dopo che questi sia rimasto con lui per due anni e a garantire per questo discepolo una e buona sufficiente sicurezza (per la) sua entrata nella Società. E che coloro che contravverranno siano puniti con venti soldi Bolognesi per ogni contravvenzione e in ogni caso se non recepiscono questa (garanzia d' idoneità).

XXXIV – DEL FATTO CHE NESSUNO DELLA SOCIETA' DEBBA LAVORARE PER QUALCUNO CHE DEBBA QUALCOSA AD UN MAESTRO. IN ROSSO.

Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba lavorare a giornata o a prezzo prefissato per qualcuno che debba dare qualcosa o pagare del denaro a un maestro per motivi di lavoro una volta venutone a conoscenza o esserne stato informato dallo stesso maestro o dai Ministeriali della Società. E chi contravverrà sia punito con venti soldi Bolognesi per ogni maestro e che li paghi ai maestri come indennità per il loro lavoro. E che i Ministeriali siano tenuti a comminare le ammende entro otto giorni dal momento in cui il fatto è divenuto noto ed evidente e che facciano pagare ai maestri le indennità.

XXXV – DEL FATTO CHE LA SOCIETA' DURI PER DIECI ANNI

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che questa Società debba durare dieci anni in tutto o più secondo quanto deciderà la Società o la sua maggioranza a scrutinio.

XXXVI – DEL FATTO CHE NESSUNO SI LAMENTI DEI MINISTERIALI DAVANTI AL PODESTA' O A UN SUO GIUDICE (MAGISTRATO)

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che un maestro della Società non possa in alcun modo o forma, né debba andare avanti al Podestà o al suo Tribunale per lamentarsi dei Ministeriali o di uno di loro. E chi contravverrà paghi a titolo di ammenda tre libre Bolognesi per ogni contravvenzione. E che ciò sia irrevocabile.

XXXVII – PUBBLICAZIONE DEGLI STATUTI

Questi Statuti sono stati letti e resi pubblici nell'Assemblea della

Società riunita per mezzo dei Nunzii, secondo le modalità usuali (more solito), nel cimitero della Chiesa di S. Procolo nell'anno del Signore 1248, sesto dell'indizione nel giorno 8 di agosto, sotto il Potestato di Bonifacio De Cario, Podestà di Bologna.

XXXVIII – DEL FATTO CHE IL MASSARO E I MINISTERIALI SIANO TENUTI A RACCOGLIERE I CONTRIBUTI (COLLETTE)

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro dei maestri del legno sia tenuto a raccogliere tutti i contributi imposti e le sanzioni da lui pronunciate e le ammende comminate durante il suo mandato. E che se egli non le raccoglie le paghi in proprio al doppio. E che il Notaio sia tenuto col Massaro a raccogliere i contributi, le sanzioni, le ammende, le penalità.

E che i Ministeriali siano tenuti ad andare ciascuno nel suo quartiere a recuperare contributi, sanzioni, ammende.

E che il Nunzio della Società debba andare col Massaro e che se essi non andranno siano puniti con cinque soldi Bolognesi ad ogni mancanza.

XXXIX – DEL FATTO CHE IL NUNZIO DELLA SOCIETA' DEBBA RESTARE IN CARICA UN ANNO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Nunzio della Società debba restare in carica un anno che abbia per compenso quaranta soldi Bolognesi.

XL – DEL NOTAIO DELLA SOCIETA'

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro debbano assumere un buon Notaio per la Società e che egli debba restare in carica un anno, che debba trascrivere le entrate del Massaro e le spese e che debba fare tutti gli atti e le modificazioni e gli Statuti della Società e che egli debba avere come compenso quaranta soldi Bolognesi.

XLI – DEL FATTO CHE SI DEBBANO FARE DUE LIBRI DEI NOME DEI MAESTRI DEL LEGNO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che si debbano fare due libri dei nomi dei maestri del legno e che ciascuno (dei nomi) sia nell'uno e nell'altro. E che il Massaro debba conservare uno e un altro maestro debba conservare l'altro. E che se un maestro morrà, sia cancellato da questi libri.

XLII – DEL RENDICONTO DEI MINISTERIALI E DEL MASSARO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro debbano dare il rendiconto la penultima domenica del mese, sotto l'altare di S. Pietro.

XLIII – SULLA COMPILAZIONE DI UNA TAVOLA

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali in carica in futuro siano tenuti a fare una tavola dei nomi dei maestri del legno conforme all'iscrizione (alla Società). E se i Ministeriali mandano qualcuno al servizio del Comune di Bologna, questo debba andare secondo il suo turno, in modo che nessuno sia danneggiato; sotto pena di cinque soldi

Bolognesi per ciascuno (dei Ministeriali) ogni volta che avrà contravvenuto.

XLIV – DEL FATTO CHE NESSUNO DEBBA CALUNNIARE LA SOCIETA’

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà pronunciato offese o calunnie alla Società sia punito con venti soldi Bolognesi per ogni volta. E che ciò sia irrevocabile. E che i Ministeriali siano tenuti a richiedere queste somme. E che se non li avranno richieste paghino il doppio in proprio.

XLV – DEL FATTO CHE I MINISTERIALI DEBBANO DECADERE (NON PIU’ ELEGGIBILI)

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali in carica debbano decadere, al termine del loro mandato, per un anno.

AGGIUNTE AGLI STATUTI DEI MAESTRI

XLVI – DEL FATTO CHE LE SOCIETA’ DEBBANO RIUNIRSI SEPARATAMENTE

Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno debba riunirsi a parte là dove le piacerà ai Ministeriali della Società e che la Società dei maestri del muro debba allo stesso modo radunarsi a parte là dove piacerà ai Ministeriali della Società in modo che esse possano riunirsi insieme e solo se i Ministeriali di queste Società decidano di riunirle insieme, esse potranno riunirsi.

E i Ministeriali devono restare uniti per rendere conto ai maestri del muro e del legno che vorranno interrogarli, due volte al mese, cioè ogni due domeniche.

XLVII – DELLA RETRIBUZIONE DEI COMPILATORI DEGLI STATUTI (STATUTARI)

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che i quattro (Statutari) preposti agli Statuti che saranno in carica in futuro, abbiano ciascuno due soldi Bolognesi come retribuzione.

XLVIII – DELLA CONFEZIONE DI UN CERO

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che, a spese della Società, sia fatto un cero di una libra che dovrà bruciare alle messe della Società.

IL – DEI CERI DA DARE ANNUALMENTE ALLA CHIESA DI S. PIETRO

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che siano dati ogni anno, a spese della società, alla Chiesa di S. Pietro, Cattedrale di Bologna, nella festa di S. Pietro, al mese di giugno quattro ceri di una libra. E che i Ministeriali che saranno in carica sian tenuti ad acquistarli sotto pena di cinque soldi Bolognesi ciascuno.

L – DEL FATTO CHE UN MAESTRO CHE ABBA LICENZIATO UN APPRENDISTA (DISCEPOLO) PRIMA DEL TERMINE, POSSA AVERNE UN ALTRO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società dei muratori licenzi un suo apprendista (discepolo) prima del termine di 5 anni, egli non possa avere un altro apprendista prima che sia passato il

periodo di 5 anni, sotto pena di ammenda di quaranta soldi Bolognesi.

LI – DELL'ACQUISTO DI UN DRAPPO FUNEBRE PER LA SOCIETA'

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali che saranno in carica nel nuovo anno, siano tenuti all'acquisto di un buon drappo funebre per la Società a spese della Società. E che il drappo sia portato al capezzale dei membri della Società che moriranno, così come dei familiari di coloro che sono della Società per i quali sarà comprato e non al capezzale di chi non è della Società.

LII – DELLA RETRIBUZIONE DEL CONSIGLIERE DEGLI ANZIANI

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Consigliere che sarà dato agli Anziani (al Consiglio degli Anziani) (in rappresentanza) della Società dei muratori sia designato dai Ministeriali di questa Società. E che egli abbia per compenso cinque soldi Bolognesi dal fondo della Società di cui dispongono i Ministeriali, nel caso che egli resti in funzione per sei mesi. Se egli resta in carica tre mesi, che egli abbia soltanto due soldi e sei denari Bolognesi.

LIII – DEL FATTO CHE IL MASSARO E I MINISTERIALI SIANO TENUTI A DARE IL RENDICONTO

Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro in carica in futuro siano tenuti a fare presentare il rendiconto ad ogni membro della Società dei muratori a chiunque, non membro (della Società dei muratori), lo domanderà.

LIV – SUL NON DISTURBARE NELLE ADUNANZE (NELLE ASSEMBLEE)

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che non si debba disturbare né litigare nelle adunanze (nelle Assemblee) della Società. E che chi contravviene sia punito con venti soldi Bolognesi.

LV – DEL FATTO CHE LA SOCIETA' DEBBA RIUNIRSI NELLA CHIESA DI S. PIETRO

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che la Società debba riunirsi per ogni attività nella Chiesa di S. Pietro o sopra il Palazzo del Signor Arcivescovo.

E i Ministeriali offrano alla Chiesa di S. Pietro quattro ceri di una libra. E che le messe della Società siano celebrate in questa Chiesa.

LVI – DELLA NECESSITA' DI AVERE PIU' NUNZI NEL CASO CHE UN (MEMBRO) DELLA SOCIETA' MUOIA

Noi stabiliamo ed ordiniamo che, allorché qualcuno della Società muoia, i Ministeriali possono avere uno o più Nunzi per fare riunire i Soci presso il corpo del defunto, e che compensino (i Nunzi) come sembrerà loro giusto, a spese della Società.

LVII – DI COLORO CHE NON VERSANO IL DENARO PER LE MESSE

Noi stabiliamo inoltre ed ordiniamo che se qualcuno non verserà quattro denari Bolognesi per le messe nel termine fissato dai Ministeriali, questi debba versare il doppio al Nunzio che andrà al suo domicilio per

riscuotere la somma.

LVIII – DELLA NECESSITA' DI FARE COPIA DEGLI STATUTI DELLA SOCIETA'

Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli Statuti della Società siano copiati di nuovo e che là dove si dice i Ministeriali del muro e del legno, si dica soltanto del muro, in modo che gli Statuti della Società del muro siano distinti da quelli del legno. E ciò sia irrevocabile.

LIX – DELLA NECESITA' DI FORNIRE UN PEGNO AL NUNZIO DELLA SOCIETA'

Poi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro della Società non dia al Nunzio della Società un pegno quando sia richiesto da parte dei Ministeriali, nessuno debba lavorare con lui sotto pena di un'ammenda di venti soldi Bolognesi che qualcuno lavorerà con lui, a meno che egli non accetti di conformarsi agli ordini dei Ministeriali.

LX – DEL COMPENSO DEL NOTAIO DELLA SOCIETA'

Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Notaio della Società abbia compenso, ogni sei mesi, venti soldi Bolognesi e non di più.

LXI – DEL COMPENSO DEGLI INQUISITORI

Infine stabiliamo ed ordiniamo che gli Inquisitori (Controllori dei Conti) debbano avere come compenso cinque soldi Bolognesi e non di più.